



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 9/2018 C.P.

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio composto da :

Dr. M. ATTANASIO
Dr. A. DE TOMMASO
Dr. B. SIEFF

PRESIDENTE est.
GIUDICE
GIUDICE

letto il ricorso presentato in data 3 ottobre 2018, ex art. 161, comma 6°, l. fall., da Max Delizie S.a.s. Gruppo Alimentare di Zuccato Massimo & C., con sede in Lavarone (TN), v. Roma n. 53, c.f. 01990270223

rilevato che l'art. 161, comma 6°, stabilisce che l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice;

che la *ratio* sottesa a tale norma, come noto, è quella di permettere all'imprenditore di anticipare il momento di presentazione della domanda di concordato, e la produzione dei relativi effetti (in particolare, quelli previsti dall'art. 168 l. fall.), così consentendogli di disporre del tempo necessario per predisporre la proposta ed il piano concordatario senza subire la pressione dei creditori – i quali potrebbero instaurare azioni esecutive, o richiedere l'emissione di decreti ingiuntivi, per poi iscrivere ipoteca su beni del debitore, così compromettendo o rendendo più ardua la realizzazione del piano concordatario;

che è dunque consentito posticipare ad un secondo momento la presentazione della proposta, del piano e della relativa documentazione, ed il controllo che il Tribunale deve compiere sugli stessi, ma non la domanda di ammissione alla procedura di concordato, che deve essere infatti contenuta nel ricorso presentato ai sensi del comma 6° dell'art. 161 e della quale devono sussistere i relativi presupposti;

che, nella specie, alla luce della domanda depositata e della documentazione allegata, può ritenersi che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale, avendo la società in comune ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Trento e non risultando trasferimenti di sede nell'anno anteriore alla presentazione della domanda;
- la domanda è stata presentata mediante assistenza di un legale munito di procura conferita dal socio accomandatario;
- dalla documentazione contabile depositata risulta il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l. fall.;
- la ricorrente è inoltre imprenditore commerciale, trattandosi, come risulta dalla visura camerale in atti, e ha dedotto l'esistenza di uno stato di crisi;

- la società ha depositato i bilanci degli esercizi dal 2015 al 2017, nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei relativi crediti;
ritenuto inoltre che, non pendendo procedimenti per la dichiarazione di fallimento nei confronti dell'istante, l'ampiezza del termine concedibile è quella prevista dall'art. 161, comma 6°, l. fall., termine che, in considerazione delle dimensioni dell'impresa, può essere fissato al 15 gennaio 2019;
ritenuto che sia opportuno procedere sin d'ora alla nomina del Commissario Giudiziale, a mente dell'art. 161, comma 8°, l. fall. nel testo modificato dall'art. 81 del d.l. n. 68/2013, disponendosi conseguentemente per il versamento di un fondo spese;
rilevato inoltre che la società ha formulato istanza di autorizzazione alla sospensione di contratti di anticipi su fattura pendenti con Banca Intesa San Paolo, Banca Popolare dell'Alto Adige, Cassa Rurale di Rovereto, Banco Desio BCC

P.Q.M.

concede alla parte termine sino al 15 gennaio 2019 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l. fall.;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Cristina Odorizzi;

stabilisce inoltre che entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la debitrice versi un fondo spese di € 7.000,00 e inoltre a trasmettere al Commissario bilancio analitico dall'inizio dell'esercizio alla data di presentazione della domanda ex art. 161, comma 6°, l. fall., ed un budget economico e cash flow previsionale del quadrimestre decorrente dalla data di presentazione della domanda;

dispone che entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal novembre 2018, la debitrice predisponga una relazione riepilogativa in ordine all'attività di predisposizione di proposta, piano e relativa documentazione, ovvero finalizzata all'accordo di ristrutturazione, ed alla gestione economica e finanziaria dell'impresa, comprensiva di un bilancio consuntivo dall'inizio dell'esercizio al termine del mese antecedente, di un conto economico mensilizzato e dell'analisi degli scostamenti rispetto al budget previsionale, da inviare al Commissario Giudiziale e che verrà da questi trasmessa a questo Ufficio con le proprie osservazioni;


stabilisce inoltre che, entro i medesimi termini, il debitore depositi una situazione finanziaria dell'impresa, inviandone inoltre copia tramite mail al Commissario ed alla Cancelleria fallimentare, ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.f.;


dispone che il Commissario Giudiziale vigili sull'attività della debitrice e sul corretto adempimento degli obblighi informativi, segnalando immediatamente al Tribunale il mancato versamento del fondo spese, ovvero il compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati, di pagamenti di crediti pregressi, di attività distrattive o di occultamento dell'attivo, ed in genere di atti in frode ai creditori ai sensi dell'art. 173 l. fall., nonché l'inerzia o inadeguatezza dell'attività svolta dalla debitrice ai fini della predisposizione della proposta, del piano e della relativa documentazione.

Fissa infine per l'audizione di Banca Intesa San Paolo, Banca Popolare dell'Alto Adige, Cassa Rurale di Rovereto, Banco Desio BCC l'udienza del giorno 11 ottobre 2018, h. 11.20, innanzi al Presidente dott.ssa Monica Attanasio, mandando alla proponente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento ai predetti soggetti entro l'8 ottobre 2018
Trento, li 4 ottobre 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi



Il Presidente est.
Dr. Monica Attanasio



TRIBUNALE DI TRENTO
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 5 OTT 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott. Giovanni Zorzi